

Avv. Battistina PIRODDI
Via Gaspare Gozzi n. 5 – 10121 TORINO
Tel. 011.191.15.939 – Fax 1786030416
battistinapiroddi@pec.ordineavvocatitorino.it
avv.bpiroddi@tiscali.it

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
DEL PIEMONTE – TORINO
RICORSO**

ex art. 29 c.p.a. con istanza cautelare ex art. 55 c.p.a.

RAIA Guido (CF:RAIGDU81C07L219K) nato a Torino, il 07.03.1981 residente in Torino, c.so Rosselli n. 109, rappresentato e difeso dall'Avv. Battistina Piroddi (PRDBTS78B44F979W) del Foro di Torino ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa in Torino, Via Gaspare Gozzi, n. 5 pec: *battistinapiroddi@pec.ordineavvocati.it* fax 1786030416, come da procura in calce al presente ricorso

CONTRO

POLITECNICO DI TORINO (P.IVA 00518460019), in persona del Rettore, Legale rappresentante pro-tempore, con sede in Torino C.so Duca degli Abruzzi n. 24, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino (C.F. 80101970012), domiciliataria ex lege, con sede in Torino, Via Bertola n. 34.

E NEI CONFRONTI

Dei seguenti controinteressati vincitori della procedura valutativa cod. 03/25/PV:

BERTINO MARCO
MASSARO MARCO
PATTAVINA SIMONE
FROIO FRANCESCO
MELCHIONDA VITO
ROLANDO LAURA
PEZZETTA LAURA PAOLA
SCARSELLI BEATRICE
DE SANTIS STEFANIA
STEVANO DAVIDE PAOLO
BATTISTI FRANCESCA RAFFAELLA
LAMURA DANIELA
DELLINO MICHELA
CALIA PAOLA MARIA
COLTELLA SILVIO
FACTA BARBARA
GENTILE NICOLA
PERIGIO SABRINA
MORANDINI CARLA

SICCONI ARIANNA
GAMBOTTO LUCA
LOCURCIO PAOLO
CORVAGLIA SANDRO
LILLIU ANNALISA
CALVIO ELEONORA
D'ALTOE' ELISABETTA
DI DOMENICO STEFANO
CENA FRANCESCA LUISA
DE BORTOLI CORRADO
PORPIGLIA MARIA LUCIA
VASSALLO CHIARA
BELLONESE RICCARDO
PALADINI COSIMO
GAGLIANONE SALVATORE
LAZZARIN SARA
VIARO BARBARA

per l'annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari

- della graduatoria definitiva del 10.11.2025 approvata con Decreto del Direttore Generale n. 1849/2025, nella parte lesiva per l'odierno ricorrente in quanto non incluso tra i vincitori (doc. 01)

- dei verbali della Commissione esaminatrice relativi alle sedute in data 22.10.2025 ore 17:00 (adempimenti preliminari); in data 22.10.2025 ore 17:40 (valutazione dei Titoli); in data 27.10.2025 ore 9:30 (colloqui orali); in data 28.10.2025 ore 8:45 (colloqui orali); in data 04.11.2025 ore 9:30 (colloqui orali), tutti consegnati in data 22.12.2025 (doc. n. 02);

- Nonché per quanto occorrer possa, ovvero ove non sia altrimenti interpretabile, e nei limiti dell'interesse fatto valere in giudizio dal ricorrente, il Bando del Bando 03/25/PV del 22.09.2025, in parte qua, limitatamente all'art. 5 punto C.1 nella parte in cui esclude dalla valutazione i corsi di formazione di durata inferiore alle 8 ore (doc. n. 03);

- della nota prot. 0003535 del 20.01.2026 con cui il Politecnico subordinava l'ostensione della documentazione al pagamento di € 634,25 (doc. 04);

- della nota prot. 2026-POTOCLE-0004527 del 23.01.2026 (doc. 05) con cui il Politecnico riduceva la richiesta a € 330,00 per oscuramento dati, e comunicava che avrebbe oscurato dei dati personali dei candidati tra cui la firma apposta dagli stessi sulla documentazione concorsuale;

- della nota 2026-POTOCLE-0005227 in data 27.01.2026 (doc. 06) con cui il Politecnico di Torino in risposta alle contestazioni del ricorrente trasmesse con nota pec del 27.01.2026 (doc. 07) rispondeva che la stessa era stata protocollata con il n. 5224 del 27.01.2026 e che il termine entro il quale l'Amministrazione è tenuta a rispondere è di 30 giorni dalla ricezione dell'istanza medesima, fatte salve eventuali circostanze interruttive o sospensive del termine medesimo, e fatti salvi differenti termini previsti in virtù della specifica natura del procedimento che verranno appositamente comunicati.

- della Nota prot. 2026-POTOCLE-0006142 del 29.01.2026 (doc. n. 08) nella parte in cui subordina l'accesso all'oscuramento delle firme olografe e al pagamento del relativo importo comunicato il 23.01.2026;

per l'annullamento e o disapplicazione

- dell'art. 9 regolamento di Ateneo del Politecnico di Torino emanato con D.R. n. 3 dell'8 gennaio 2020 (doc. n. 09), nella parte in cui stabilisce che per l'esercizio del diritto di accesso sono dovuti oneri in capo al richiedente per ricerca, richiesta copie e oscuramento dei dati

- di ogni provvedimento e/o avviso, contratti, non conosciuti, diretti all'assunzione dei concorrenti dichiarati vincitori nella graduatoria finale di merito impugnata e di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso del relativo procedimento

Nonché per la condanna

al risarcimento del danno, da disporsi in forma specifica, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., mediante l'adozione di un provvedimento che disponga ogni misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua.

FATTO

1. Con Bando 03/25/PV del 22 settembre 2025 (doc. n. 03), il Politecnico di Torino ha indetto una procedura valutativa per titoli e colloquio per la progressione tra l'area dei collaboratori e l'area dei funzionari, per n. 36 posti riservati al personale tecnico-amministrativo e bibliotecario a tempo indeterminato.

2 Il ricorrente, dipendente del Politecnico dal 16 dicembre 2007 con qualifica di tecnico amministrativo nell'area progettazione elettrica, con 18 anni di esperienza specialistica, ha presentato regolare domanda di partecipazione (doc. n. 10) allegando curriculum vitae (doc n. 11), relazione (doc. 12) dichiarazione sostitutiva di quanto dichiarato nella relazione e nel CV in ordine al percorso professionale.

3. Nel Bando, art. 5 (doc. 03), in ordine alla valutazione dei titoli era previsto che la Commissione avesse a disposizione 100 punti da attribuirsi come segue:

- a) Esperienza maturata 40 punti
- b) Titoli di studio 25 punti
- c) Competenze professionali 35 punti di cui 30 riservati al colloquio orale,

4. Nella *lex specialis* veniva poi specificato che sarebbero stati valutati esclusivamente i titoli attinenti all'ambito organizzativo individuato nell'art. 1 del bando, prima dello svolgimento del colloquio.

5 Con specifico riferimento alle le competenze professionali (35 punti) nella griglia allegata all'art. 5 del bando era specificato:

- C.1: max 4 punti per "*attestati di qualificazione e/o specializzazione rilasciati a seguito di frequenza a corsi di formazione professionale di durata minima di 8 ore*"
- C.2: max 1 punto per curriculum vitae
- C.3: max 30 punti per colloquio orale

Il bando NON specificava come ripartire i 4 punti tra i diversi corsi; se valutare le ore complessive o il numero di corsi; quale punteggio attribuire per ogni ora di formazione; come valutare i corsi di durata inferiore alle 8 ore nel curriculum vitae.

6. La Commissione giudicatrice, con verbale del 22 ottobre 2025 (doc. 02), dopo la scadenza del bando del 09.10.2025 e nella stessa seduta in cui procedeva a valutare i titoli dei candidati, ha stabilito:

- 0,05 punti per ogni ora di formazione
- 0,10 punti per ogni certificazione informatica/digitale
- 1 punto per CV con "grado elevato" dei fattori
- 0,5 punti per CV con "grado adeguato" dei fattori

La graduatoria definitiva del 10 novembre 2025 (doc. 01) non forniva il dettaglio delle singole voci valutative, impedendo la verifica della correttezza delle valutazioni.

Cosicché il ricorrente con istanza del 21 novembre 2025 (doc. 13), ha richiesto l'accesso agli atti della procedura per verificare la correttezza della propria valutazione e l'eventuale sussistenza di disparità di trattamento.

Con comunicazione del 15 dicembre 2025 (doc. n. 14), il Politecnico accoglieva solo parzialmente l'istanza, informando che previa fissazione di appuntamento avrebbe fornito solo alcuni verbali della Commissione giudicatrice, negando l'accesso ai *curricula*, alle schede di performance degli altri candidati e agli allegati alla domanda, per asserite esigenze di privacy in quanto contenenti dati personali, e con specifico riferimento alle schede di performance, in quanto non essendo atti concorsuali o comparativi, ma giudizi interni riferiti al rapporto di lavoro del singolo dipendente.

Il ricorrente con successiva nota del 17.12.2025 (doc. n. 15) nel contestare le argomentazioni del Politecnico reiterava l'istanza di accesso agli atti, instando per la trasmissione dell'intera documentazione richiesta, rilevando che il diniego doveva ritenersi illegittimo, ed informando che si sarebbe recato presso gli uffici della Direzione già in data 18.12.2025 per prendere visione ed estrarre copia di tutta la documentazione richiesta.

In data 19.12.2025 il Politecnico di Torino (doc. 16), dava riscontro al ricorrente riferendo che per intanto sarebbero stati consegnati solo i verbali della Commissione esaminatrice di valutazione dei titoli e dei colloqui, e dietro il pagamento della somma di euro 12,50 per diritti di ricerca euro 0,25 a pagina formato A4, per un totale di pagine 23; mentre aggiungeva, *per quanto riguarda gli altri documenti richiesti, questa amministrazione si riserva di valutare, entro i termini di legge, la richiesta e le correlate argomentazioni, oggetto della lettera del suo avvocato pervenuta nella giornata di ieri, ai fini del suo eventuale accoglimento.*

In data 21.12.2025, il ricorrente provvedeva ad eseguire il versamento (doc. n.17) e il 22.12.2025 il Politecnico di Torino, Direzione Persone, Programmazione e Sviluppo, trasmetteva a mezzo mail PEO i soli i verbali della Commissione esaminatrice, di valutazione dei Titoli (doc. 02) nonché i verbali dei colloqui orali con la griglia di attribuzione dei punteggi (doc. 02).

Dall'esame della griglia di valutazione, per quel che qui rileva, emerge che il ricorrente ha ottenuto solo 0,55 punti per competenze professionali (Art. 5 del Bando

punto C1 doc. n. 05).

Tutti i candidati hanno ricevuto automaticamente 3 punti per la valutazione della performance (cfr. doc. n. 02).

Non esistono e/o non sono stati trasmessi i verbali dettagliati dei colloqui orali che documentino le operazioni valutative.

Non sono stati forniti gli altri documenti allegati dai candidati alla domanda di partecipazione, tra cui: le relazioni, i curricula di tutti i candidati, titoli posseduti o loro autocertificazione con firma (come richiesto dal bando art. 3 sub doc. 03).

La mancata consegna da parte dell'Amministrazione impedendo al ricorrente di verificare la correttezza dell'intera procedura ha portato lo stesso ad impugnare il parziale diniego nanti al T.A.R. Piemonte Sez. III, RG 224/2026, con ricorso notificato il **15.01.2026**, e udienza camerale fissata allì 13.05.2026.

Dopo la notifica del ricorso in data 16.01.2026 il Politecnico di Torino con nota prot. 2706 (doc. 18) comunicava *“quest'Amministrazione sta procedendo in tempi celeri alla predisposizione della copiosa documentazione richiesta a fini dell'ostensione, a valle dell'indicazione della somma da versare in relazione alla documentazione da produrre per la suddetta istanza*

Con successiva nota del 20.01.2026 (prot. 0003535) -doc. n. 19 il Politecnico subordinava l'ostensione della documentazione al pagamento di € 634,25 (€ 12,50 diritti ricerca + € 291,75 riproduzione + € 330,00 oscuramento) richiamando l'art. 9 del Regolamento di Ateneo emanato con D.R. n. 3 dell'8 gennaio 2020 (doc. n. 09)

Con comunicazione del 23.01.2026 (doc. n. 20) il ricorrente ha contestato la richiesta di € 634,25 violando il principio di gratuità dell'accesso, configurando un ostacolo illegittimo all'esercizio del diritto costituzionalmente garantito, istando per l'accesso su supporto digitale gratuito e senza oscuramento.

Con nota del 23.01.2026 (prot. 2026-POTOCLE-0004527) doc. n. 21- in parziale accoglimento delle contestazioni il Politecnico ha ridotto la richiesta a € 330,00 per oscuramento dati, specificando che avrebbe oscurato: data di nascita, residenza, email, recapiti telefonici e firme olografe.

Con successiva contestazione del 27.01.2026 (doc. n. 22), il ricorrente ha ribadito l'illegittimità dell'oscuramento delle firme e dei costi richiesti, precisando che qualora l'amministrazione avesse voluto anonimizzare altri dati come la mail, i recapiti

telefonici, il luogo di residenza e di nascita, non rilevanti ai fini della difesa, il relativo costo restava a carico dell'Amministrazione.

Nel frattempo con nota del 27.01.2026 2026-POTOCLE-0005227 (doc. n. 23) il Politecnico di Torino in risposta alle contestazioni del ricorrente del 27.01.2026 informava che la nota era stata protocollata con il n. 5224 del 27.01.2026 e che il termine entro il quale l'Amministrazione è tenuta a rispondere è di 30 giorni dalla ricezione dell'istanza medesima, fatte salve eventuali circostanze interruttive o sospensive del termine medesimo.

Nel frattempo stante l'ennesima manovra dilatoria finalizzata a rinviare ulteriormente l'ostensione dei documenti richiesti e stante la scadenza del termine per il deposito del ricorso T.A.R. già notificato il 15.01.2026 veniva ritualmente depositato in data 29.01.26, che riceveva il R.G. n. 224/2026.

Con successiva nota prot. 2026-POTOCLE-0006142 del pomeriggio del 29.01.2026 (doc. n. 24) a ricorso ormai depositato l'Amministrazione fissava l'appuntamento per ritirare i documenti confermando la necessità del pagamento della somma di € 330,00 per l'oscuramento dei dati personali dei candidati tra cui anche la loro firma.

In data 30.01.2026, il ricorrente non si è recato presso l'Ufficio per ritirare la documentazione, avendo già depositato ricorso al T.A.R. il giorno precedente e ritenendo opportuno lasciare al Tribunale la decisione sulla legittimità delle modalità di accesso (gratuito o oneroso, con o senza oscuramento delle firme).

Con ordinanza del 10.02.2026, il T.A.R. Piemonte ha, dichiarato inammissibile l'istanza cautelare nel rito speciale dell'accesso; fissato l'udienza camerale per il 13.05.2026; autorizzato la notifica per pubblici proclami ai controinteressati.

Pertanto, alla data odierna, il ricorrente non ha ancora ricevuto tutta la documentazione richiesta, non può verificare la correttezza della valutazione comparativa, non può verificare se vi è stata disparità di trattamento, non può verificare la validità delle domande di partecipazione (per l'oscuramento delle firme), non può esercitare pienamente il diritto di difesa.

Insorge comunque avverso i documenti consegnati in data 22.12.2025 per vizi che si appalesano evidenti riservando sin d'ora la proposizione di motivi aggiunti, non appena verrà consegnata la restante documentazione, le seguenti ragioni in

DIRITTO

I. VIOLAZIONE DELL'ART. 52 COMMA 1-BIS D.LGS. 165/2001 E DELL'ART. 12 D.P.R. 487/1994 - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PREDETERMINAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE E DELLA PAR CONDICIO - ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO

L'art. 12 del D.P.R. n. 487/1994 stabilisce che *"le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove"*.

La giurisprudenza ha chiarito che la predeterminazione dei criteri di valutazione alla prima seduta della commissione è legittima, purché avvenga prima dell'inizio delle operazioni valutative e prima che la commissione prenda visione dei titoli dei candidati

Viene al contempo evidenziato che l'obbligo di predeterminazione dei criteri "costituisce espressione di principi generali immediatamente precettivi, aventi rilevanza costituzionale a salvaguardia dell'imparzialità e della par condicio dei candidati.

Nel caso di specie si è verificato un vizio procedurale grave:

Il Bando scadeva il 09.10.2025

I candidati presentano le domande entro tale data

La Commissione stabilisce i criteri il 22.10.2025 (dopo la scadenza)

Nella stessa seduta del 22.10.2025 procede alla valutazione dei titoli

Come risulta dal verbale della prima seduta del 22.10.2025 ore 17:00 (doc. 02), la Commissione:

Alle ore 17:00 si riunisce per gli "adempimenti preliminari"

Stabilisce i criteri di valutazione

Alle ore 17:40 (stessa seduta) *"decide di proseguire la seduta per la valutazione dei titoli"*

Procede immediatamente alla valutazione

Questo è illegittimo perché anzitutto i criteri sono stati stabiliti dopo la presentazione delle domande, quando si conoscevano già i candidati.

Le commissioni di concorso devono predeterminare i criteri di valutazione dei titoli e delle prove prima di aver preso conoscenza del nominativo dei candidati, e ciò per evitare che possa sorgere il sospetto che i criteri vengano individuati al fine di favorire o penalizzare taluno dei candidati stessi.

Al contempo integrare i criteri in un momento successivo è illegittimo perché al momento della presentazione delle domande i candidati non sapevano come sarebbero stati valutati i titoli, né potevano orientare le proprie scelte documentali.

Il bando non specificava il punteggio dei corsi era per ora di formazione, i candidati non sapevano al momento della domanda che:

I corsi sarebbero stati valutati 0,05 punti per ora

Le certificazioni valessero 0,10 punti

Nel caso concreto, il ricorrente nella domanda (doc. n. 10) ha dichiarato 1 solo corso superiore alle 8 ore (9 ore), ha dichiarato la certificazione (Cybersecurity) che la piattaforma elettronica peraltro gli inseriva in automatico

Nel curriculum ha inserito numerosi altri corsi di durata inferiore alle 8 ore (vedasi cv doc. n. 11)

Ma se il ricorrente avesse saputo sin dall'inizio che i corsi sarebbero stati valutati 0,05 punti/ora, prima della scadenza della domanda si sarebbe affrettato a seguire corsi di durata pari a superiore alle 8 ore per avere maggiore punteggio; avrebbe potuto ricercare l'attestato di certificazione del livello B1 della lingua inglese; presentare documentazione più dettagliata sulle ore effettive di formazione seguite.

Con solo 0,60 punti di differenza, anche una minima variazione nella valutazione dei titoli avrebbe potuto farlo rientrare tra i vincitori.

La sentenza Consiglio di Stato n. 3340/2015 in punto chiarisce che: "*Il bando deve essere il depositario delle regole che governano il giudizio della commissione, definendo i criteri ai quali questa deve ispirarsi e la tipologia dei titoli da considerare, lasciando alla commissione solo la facoltà discrezionale di suddividere il punteggio nell'ambito delle categorie già prefissate. La determinazione dei criteri di valutazione dei titoli da parte della commissione deve avvenire in un momento antecedente alla conoscenza delle domande di partecipazione, poiché dai principi costituzionali di imparzialità e buon andamento dei pubblici uffici discende che coloro che sono chiamati a giudicare devono determinare i criteri selettivi quando non può sorgere il sospetto che*

questi siano volti a favorire o sfavorire alcuni concorrenti. La violazione di tali principi comporta l'illegittimità della procedura concorsuale indipendentemente dalla prova che una diversa predeterminazione dei criteri avrebbe mutato la graduatoria finale."

Nel caso di specie, stabilire i criteri dopo aver preso visione delle domande e contestualmente alla valutazione fa sorgere il sospetto che i criteri siano stati calibrati sui titoli effettivamente presentati dai candidati. “

II DISPARITÀ DI TRATTAMENTO NELLA VALUTAZIONE DELLA FORMAZIONE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA E PROPORZIONALITÀ - ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA

In Ordine alla valutazione delle competenze professionali il bando prevede:

C1 (max 4 punti): corsi ≥ 8 ore, o per attestati di qualificazione e/o specializzazione

C2 (max 1 punto): curriculum vitae,

La Commissione, verbale del 22.10.2025 (doc. n. 02), ha integrato questi criteri prevedendo che sarebbe stato attribuito un punteggio pari a 0,05 punti/ora per ogni ora di formazione dei corsi pari a superiori alle 8 ore. La Commissione inoltre ha integrato il punteggio da attribuirsi al *curriculum vitae* con criteri generici e cioè sarebbe stato valutato con 0,5 se di grado adeguato e con 1 se di grado elevato.

Ma questo meccanismo genera una disparità irragionevole tra candidati che hanno seguito percorsi formativi diversi ma sostanzialmente equivalenti.

Esempio concreto:

Candidato A (ipotetico):

80 ore di formazione in 1 corso da 80 ore

C1: $80 \times 0,05 = 4,00$ punti

C2: 1,00 punto (CV elevato)

TOTALE: 5,00 punti

Candidato B (situazione del ricorrente):

70 ore di formazione in 10 corsi da 7 ore ciascuno

C1: 0,00 punti (corsi < 8 ore esclusi)

C2: 1,00 punto (CV elevato)

TOTALE: 1,00 punto

Disparità: 4,00 punti per sole 10 ore in più!

Questa disparità è manifestamente irragionevole, atteso che penalizza chi ha seguito formazione continua con corsi brevi, favorisce chi ha seguito pochi corsi lunghi. Inoltre non tiene conto del numero complessivo di ore di formazione e non considera che molti corsi di aggiornamento professionale hanno durata < 8 ore specialmente quelli obbligatori organizzati da enti pubblici seguiti sulla piattaforma Syllabus.

Come è noto la discrezionalità amministrativa nella formulazione dei criteri di valutazione dei titoli non deve travalicare i limiti rinvenibili dall'applicazione del generale principio di ragionevolezza.

Nel caso di specie la natura della procedura, è di progressione verticale interna finalizzata alla "*valorizzazione professionale del personale interno*", non è un concorso esterno.

In questo contesto, è manifestamente irragionevole escludere totalmente i corsi brevi dalla valutazione specifica (C1), perché si crea una disparità di 4 punti tra percorsi formativi sostanzialmente equivalenti.

Per il caso concreto del sig. Raia si evidenzia che:

Il sig. Raia ha frequentato, negli ultimi 10 anni e fino alla scadenza del bando (09.10.2025) ha seguito i seguenti corsi di formazione (vedasi Cv doc. n. 11 e doc. n. 25):

a) Corsi \geq 8 ore:

Aggiornamento EDILOG-ARCHIBUS (9 ore, 10/06/2020)

b) Corsi < 8 ore (15 corsi, 51,25 ore totali):

Corsi 2025 (prima della scadenza del bando):

Formazione Generale Salute e Sicurezza (4 ore, 03/10/2025)

Formare per Trasformare (3 ore, 08/07/2025)

Mobilità sostenibile - GSE (3 ore, 03/07/2025)

Illuminazione pubblica - GSE (3 ore, 18/06/2025)

Rigenerazione patrimonio edilizio - GSE (3 ore, 28/05/2025)

Servizi Pubblici Locali - GSE (3 ore, 14/05/2025)

Pianificazione territoriale - GSE (3 ore, 16/04/2025)

Efficienza energetica sistemi tecnologici - CEI (4,25 ore, 09/04/2025)

Mobilità elettrica e prosumers - CEI (4 ore, 09/04/2025)

Corsi anni precedenti: 10. Seminario nuovo modello organizzativo (2 ore, 24/03/2022) 11. Salute e sicurezza videoterminalisti (2 ore, 05/05/2020) 12. Fibre Artificiali Vetrose (2 ore, 23/05/2019) 13. Software Primus - Avanzato (4 ore, 14/02/2018) 14. Rischio amianto (4 ore, 06/11/2017) 15. Nuovo Codice contratti pubblici (7 ore, 21/09/2016)

c) Certificazioni:

- Consapevolezza della Cybersecurity - Base (Dipartimento Funzione Pubblica)

TOTALE: 60,25 ore di formazione qualificata in 16 corsi + 1 certificazione

Valutazione ricevuta:

Corsi \geq 8 ore: 0,45 punti

Certificazioni: 0,10 punti

Corsi $<$ 8 ore (51,25 ore in 15 corsi): 0,00 punti

TOTALE C1: 0,55 punti su 4 (13,75% del punteggio massimo)

Se i corsi brevi fossero stati valutati proporzionalmente:

Ipotesi 1 (0,03 punti/ora per corsi $<$ 8 ore):

Corsi \geq 8 ore: 0,45 punti

Corsi $<$ 8 ore: $51,25 \times 0,03 = 1,54$ punti

Certificazioni: 0,10 punti

TOTALE: 2,09 punti

Punteggio totale: $47,34 + 23,00 = 70,34$ punti

Il ricorrente SAREBBE VINCITORE (supera di 0,94 punti l'ultimo vincitore)

Ipotesi 2 (0,02 punti/ora per corsi $<$ 8 ore - criterio più conservativo):

Corsi \geq 8 ore: 0,45 punti

Corsi $<$ 8 ore: $51,25 \times 0,02 = 1,03$ punti

Certificazioni: 0,10 punti

TOTALE: 1,58 punti

Punteggio totale: $46,83 + 23,00 = 69,83$ punti

Il ricorrente SAREBBE VINCITORE (supera di 0,43 punti l'ultimo vincitore)

Ipotesi 3 (0,10 punti forfettari per corso < 8 ore):

Corsi ≥ 8 ore: 0,45 punti

Corsi < 8 ore: $15 \times 0,10 = 1,50$ punti

Certificazioni: 0,10 punti

TOTALE: 2,05 punti

Punteggio totale: $47,30 + 23,00 = 70,30$ punti

Il ricorrente SAREBBE VINCITORE (supera di 0,90 punti l'ultimo vincitore)

Questo dimostra che:

Con soli 0,60 punti di differenza, una valutazione proporzionale anche minima dei corsi brevi avrebbe determinato l'inserimento del ricorrente tra i vincitori

Il sistema di valutazione penalizza in modo macroscopico chi ha seguito formazione continua con corsi brevi

Il ricorrente ha frequentato 60,25 ore di formazione qualificata in 16 corsi, ma ha ottenuto solo 0,55 punti su 4 (13,75%)

È manifestamente irragionevole che:

Un candidato con 40 ore in 1 corso da 40 ore riceva 2,00 punti

Un candidato con 60,25 ore in 16 corsi riceva 0,55 punti

Differenza: 1,45 punti per 20,25 ore in MENO!

La disparità è ancora più grave se si considera che il ricorrente ha frequentato il doppio delle ore rispetto a un ipotetico candidato con 1 corso da 40 ore (60,25 vs 40), ha ottenuto meno di un quarto del punteggio (0,55 vs 2,00).

Il Rapporto ore/punteggio: ricorrente 109,5 ore per punto; candidato ipotetico 20 ore per punto.

Il ricorrente è penalizzato di oltre 5 volte rispetto a chi concentra la formazione

in pochi corsi lunghi.

Tutti questi corsi sono attinenti alle mansioni del ricorrente nel settore tecnico; dimostrano aggiornamento professionale costante e formazione continua; sono stati organizzati dal Politecnico o da Enti pubblici qualificati (GSE, CEI, Dipartimento Funzione Pubblica); hanno previsto verifica finale in molti casi; riguardano tematiche tecniche specialistiche (efficienza energetica, mobilità elettrica, normative CEI, pianificazione territoriale, rigenerazione edilizia).

È manifestamente irragionevole escludere totalmente dalla valutazione 51,25 ore di formazione qualificata distribuita in 15 corsi organizzati da enti pubblici di primario livello.

Allo stato attuale vi è comunque l'impossibilità di verifica senza i curricula degli altri candidati, non è possibile verificare: quante ore di formazione hanno effettivamente frequentato gli altri candidati; se candidati con meno ore totali hanno ottenuto più punti (perché concentrate in pochi corsi lunghi); se la disparità di trattamento si è effettivamente verificata; come sono stati valutati i corsi brevi degli altri candidati nel CV (C2)

Al contempo si evidenzia il difetto di motivazione nella valutazione dei titoli. Nei verbali della Commissione non è dato sapere secondo quali parametri il CV dei candidati è stato considerato come adeguato attribuendo 0,55, o elevato attribuendo 1 punto. Non si conoscono gli elementi considerati per attribuire tale punteggio.

Con specifico riferimento al Sig. Raia non è dato sapere perché il punteggio complessivo C1+C2 è così basso (1,55 su 5) nonostante 60,25 ore di formazione.

Non si ignora il principio ribadito dalla giurisprudenza secondo cui il punteggio numerico costituisce legittima forma sintetica di motivazione, ma sempre e solo se preceduto da adeguata predeterminazione dei criteri.

Nel caso di specie, la Commissione ha stabilito criteri generici per il CV ("grado elevato/adequato"); non ha specificato come valutare i corsi brevi; non ha motivato perché il sig. Raia ha ottenuto 1 punto per il CV ma solo 0,55 per C1 nonostante 60,25 ore di formazione

Con solo 0,60 punti di differenza dall'ultimo vincitore, se il sistema di valutazione fosse stato ragionevole e proporzionato, il sig. Raia sarebbe rientrato tra i vincitori.

Con qualsiasi valutazione proporzionale ragionevole dei corsi brevi (anche la più

conservativa a 0,02 punti/ora), il ricorrente sarebbe vincitore

La disparità è macroscopica: 60,25 ore → 0,55 punti vs. 40 ore → 2,00 punti

Il ricorrente ha frequentato il doppio delle ore ma ha ottenuto meno di un quarto del punteggio.

III AUTOMATISMO NELL'ATTRIBUZIONE DELLA PERFORMANCE - VIOLAZIONE DELL'ART. 12 D.P.R. 487/1994 E DELL'ART. 3 COST. - ECCESSO DI POTERE PER RINUNCIA ALL'ESERCIZIO DELLA DISCREZIONALITÀ TECNICA

Dall'Allegato 1 del verbale emerge che TUTTI i candidati hanno ricevuto 3 punti per la performance (A3), senza che l'Amministrazione abbia dato conto nei verbali delle ragioni per cui tutti i candidati ricevevano la stessa valutazione.

Questo è illegittimo per le seguenti ragioni:

1. Violazione dell'art. 52 comma 1-bis D.Lgs. 165/2001

L'art. 52 comma 1-bis D.Lgs. 165/2001 stabilisce che le progressioni fra le aree avvengono tramite procedura comparativa basata, tra l'altro, *sulla "valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio"*.

La norma richiede espressamente una valutazione conseguita dal dipendente, il che implica una valutazione individualizzata di ciascun candidato, non un automatismo con l'attribuzione dello stesso punteggio a tutti.

Nel caso di specie:

La Commissione ha attribuito automaticamente 3 punti a tutti i candidati con valutazione positiva ($\geq 40\%$)

Non ha effettuato alcuna differenziazione tra le diverse performance

Ha rinunciato a valutare il merito individuale di ciascun candidato

Questo viola la ratio della norma, che è quella di valorizzare le performance individuali attraverso una procedura comparativa.

2. Violazione dell'art. 3 della Costituzione - Principio di uguaglianza sostanziale

La giurisprudenza costituzionale ha chiarito che il principio di uguaglianza impone:

Di trattare in modo uguale situazioni uguali

Di trattare in modo diverso situazioni diverse

Ma il principio di uguaglianza impone non solo di trattare in modo identico situazioni identiche, ma anche di non trattare in modo identico situazioni oggettivamente diverse.

Nel caso di specie, è illogico e irragionevole che tutti i candidati abbiano identica performance nel triennio 2021-2024. Le performance individuali sono oggettivamente diverse tra i vari candidati, trattare in modo identico situazioni diverse viola il principio di uguaglianza sostanziale.

L'attribuzione automatica dello stesso punteggio a tutti i candidati, infatti appiattisce le differenze di merito individuale; penalizza chi ha avuto performance superiori; favorisce chi ha avuto performance inferiori (ma comunque positive); viola il principio di uguaglianza sostanziale

3. Ma al contempo così facendo la Commissione rinuncia all'esercizio della discrezionalità tecnica.

L'art. 12 del D.P.R. 487/1994 stabilisce che "*le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove*".

La giurisprudenza ha chiarito che questo obbligo implica una valutazione individualizzata di ciascun candidato

In conclusione, attribuire automaticamente 3 punti a tutti contraddice la natura comparativa della procedura, atteso che non valorizza il merito individuale; rende inutile la valutazione della performance come criterio di selezione

IV. CARENZA DI MOTIVAZIONE NEI VERBALI DEI COLLOQUI ORALI - VIOLAZIONE DELL'ART. 3 L. 241/1990 - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA

I verbali dei colloqui orali sono gravemente carenti di motivazione.

Il contenuto dei verbali è dato dalla sola indicazione del punteggio numerico (23 punti per il sig. Raia).

Non si esclude che il colloquio personalizzato sulla relazione possa esserci, ma

deve essere documentato, qui invece non vi è alcuna di indicazione degli aspetti delle competenze sono stati approfonditi; manca la valutazione degli elementi comportamentali; è impossibile verificare l'applicazione uniforme dei criteri tra candidati.

Il colloquio orale, valendo 30 punti (30% del punteggio totale), richiedeva verbalizzazione che consentisse la verifica della correttezza delle valutazioni.

V. IMPUGNAZIONE DEL BANDO IN PARTE QUA - VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COST. E DELL'ART. 3 COST. - ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA

Il bando viene impugnato in parte qua unitamente agli atti applicativi, secondo il principio consolidato per cui Consiglio di Stato, sent. n. 7286/2024 stabilisce che *"le clausole del bando che incidono esclusivamente sull'attribuzione del punteggio, senza precludere la partecipazione alla procedura selettiva, non hanno carattere immediatamente escludente e possono essere impugnite unitamente agli atti applicativi"*.

Vizio di irragionevolezza manifesta:

L'art. 5 punto C.1 del bando esclude completamente dalla valutazione i corsi di formazione di durata inferiore alle 8 ore, configurando irragionevolezza manifesta per i seguenti profili.

Anzitutto in ordine alla natura della procedura, trattasi di progressione verticale interna finalizzata alla *"valorizzazione professionale del personale interno"*, non di concorso esterno, e quindi l'intero percorso professionale e formativo deve essere valutato.

Al contempo in ordine alla realtà della formazione professionale: molti corsi di aggiornamento professionale hanno durata inferiore alle 8 ore, specialmente quelli organizzati da enti pubblici seguiti sulla piattaforma Syllabus. Ma sono comunque qualificanti

Il Consiglio di Stato, sent. n. 3305/2006 ha ritenuto illegittimo *"prescindere dal numero dei corsi effettivamente frequentati, atteso che i corsi di aggiornamento hanno normalmente durata limitata e la loro frequenza plurima costituisce elemento qualificante"*.

Nel caso concreto:

Il ricorrente ha frequentato numerosi corsi di formazione professionale che, pur

avendo durata < 8 ore, che hanno attinenza con le mansioni che si andranno a svolgere nei Settori e/o Servizi oggetto della selezione e comunque dimostrano impegno nella formazione continua e aggiornamento professionale costante.

VI. ILLEGITTIMITÀ DELLA GRADUATORIA PER VIZI DEI VERBALI SOTTOSTANTI - VIOLAZIONE DELL'ART. 15 D.P.R. 487/1994

La graduatoria del 10.11.2025 è illegittima in parte qua poiché incorpora i vizi dei verbali della Commissione esaminatrice.

Vizi specifici che inficiano la graduatoria:

a) Punteggi del colloquio orale viziati per carenza di motivazione

I 23 punti attribuiti al ricorrente derivano da verbali carenti di motivazione.

b) Punteggi competenze professionali viziati per sottovalutazione manifesta

0,55 punti su 4 per un Perito Industriale iscritto all'Ordine con 18 anni di esperienza.

c) Impossibilità di verifica della correttezza comparativa

La carenza documentale impedisce di verificare i punteggi degli altri candidati.

VII. VIOLAZIONE DELL'ART. 25 L. 241/1990 IN COMBINATO DISPOSTO CON L'ART. 6 della L. 168/1989 L'ART. 4 C.C. ART. 24 COST. - RICHIESTE ECONOMICHE ILLEGITTIME - ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO

In relazioni alle note del 20.01.2026 (doc. n. 19) con richiesta di € 634,25 e del 23.01.2026 con richiesta di € 330 (doc. n. 21) si rileva ancora quanto segue.

Le richieste economiche avanzate dal Politecnico violano l'art. 25 L. 241/1990 che stabilisce: *"L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione"*.

Il costo di € 0,25 per pagina per 1167 pagine (€ 291,75) è sproporzionato rispetto ai costi effettivi di riproduzione digitale, che sono praticamente nulli per documenti già in formato elettronico che il ricorrente ha richiesto anzitutto di visionare e poi di avere in formato elettronico su supporto usb o a mezzo mail.

Il costo di € 1,00 per pagina per "oscuramento" di 330 pagine (€ 330,00) è del tutto illegittimo perché:

Non sussiste alcun obbligo di oscuramento per i curriculum vitae nelle procedure

concorsuali

La giurisprudenza esclude categoricamente esigenze di privacy per gli atti concorsuali come ampiamente argomentato nel ricorso al T.A.R. avverso il diniego di accesso.

L'eventuale oscuramento è un onere dell'amministrazione, non è un costo a carico del richiedente

La giurisprudenza del Consiglio di Stato vd. sentenza n. 1366/2024 ha chiarito che nelle procedure concorsuali l'accesso deve essere sostanzialmente gratuito, evidenziando peraltro, che è l'amministrazione che ritarda l'ostensione degli atti è tenuta al risarcimento delle spese sostenute dal richiedente, e al contempo che l'Amministrazione non possa certamente aggravare ulteriormente la sua posizione con richieste economiche illegittime.

Si censura dunque il disposto dell'art. 9 del Regolamento di Ateneo che risulta illegittimo per violazione dell'art. 4 c.c. e 25 L. n. 241/1990 e se ne chiede l'annullamento in parte qua o la disapplicazione, posto che i regolamenti non possono contenere norme contrarie alle disposizioni delle leggi.

L'art. 25 L. n. 241/1990 stabilisce chiaramente che "*L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione*".

Costi di riproduzione nulli in questo caso perché il sig. Raia ha chiesto la consegna in formato digitale su supporto USB che lo stesso forniva.

E stato invero chiarito che l'amministrazione non può pretendere il rimborso di costi per attività di occultamento di dati personali, quando i documenti richiesti siano già disponibili in formato digitale nativo, dovendo consentire l'accesso mediante estrazione di copia dei file digitali in formato integrale, senza omissis e senza oneri economici ulteriori rispetto agli eventuali costi effettivi di riproduzione previsti dall'articolo 25 della legge n. 241 del 1990. (cfr T.A.R. Napoli 8050/2021)

Il regolamento di Ateneo, in quanto norma secondaria, NON può derogare alla legge primaria e deve essere disapplicato quando in contrasto con la stessa.

Al contempo l'art. 6 della L. 168/1989 stabilisce che le università "*sono disciplinate, oltre che dai rispettivi statuti e regolamenti, esclusivamente da norme legislative che vi operino espresso riferimento*".

Con la conseguenza che l'autonomia universitaria non può derogare alle norme

di legge, incluso l'art. 25 L. 241/1990 sulla gratuità dell'accesso agli atti.

Quanto al principio di minimizzazione del GDPR non si applica quando l'oscuramento impedisce la finalità dell'accesso. Come chiarito dalla giurisprudenza ad esempio T.A.R. Toscana n. 1298/2021, il principio si applica solo quando *"la documentazione esibita, pur con l'oscuramento dei dati identificativi personali, consenta già la verifica del possesso dei requisiti"*.

Mentre nel caso di specie l'oscuramento di dati come la firma impedirebbe il controllo della sussistenza dei requisiti come a breve si dirà.

VIII. OSCURAMENTO DELLE FIRME - VIOLAZIONE DELL'ART. 39 D.P.R. 445/2000 E DELL'ART. 3 DEL BANDO - ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA

L'art. 3 del Bando prevede espressamente che le domande devono essere sottoscritte e che i documenti allegati devono essere presentati come dichiarazione sostitutiva sottoscritta.

L'art. 39 D.P.R. 445/2000 stabilisce che *"la sottoscrizione delle domande per la partecipazione a selezioni per l'assunzione non è soggetta ad autenticazione"*, ma è comunque necessaria.

Oscurare le firme impedisce di verificare:

- La validità delle domande di partecipazione
- Il rispetto dei requisiti formali del bando
- L'effettiva sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive.

Per questa ragione si è richiesto che le firme dei candidati nella documentazione richiesta non vengano oscurate.

Nel caso di specie, l'oscuramento delle firme impedisce il controllo della sussistenza dei requisiti formali previsti dal bando a pena di esclusione.

ISTANZA CAUTELARE

Sussistono i presupposti per la concessione della tutela cautelare:

Fumus boni iuris:

I vizi sono evidenti e macroscopici, riguardando aspetti fondamentali della procedura concorsuale.

Periculum in mora:

I vincitori hanno già sottoscritto i contratti di lavoro

Il ricorrente è stato escluso per soli 0,6 punti

Ogni ritardo consolida irreversibilmente la situazione

La corretta valutazione potrebbe determinare l'inserimento del ricorrente tra i vincitori

Bilanciamento degli interessi:

Favorevole al ricorrente, considerando la gravità dei vizi e l'esiguità del margine di esclusione.

ISTANZA ISTRUTTORIA

Ai sensi dell'art. 63 c.p.a. e dell'art. 64 c.p.a., si chiede che il Tribunale ordini all'amministrazione l'esibizione della seguente documentazione, senza oscuramento delle firme e senza oneri economici ulteriori:

- Curricula di tutti i candidati che hanno partecipato alla procedura, con indicazione dettagliata dei corsi di formazione frequentati (durata, ente organizzatore, attestazioni)
- Le domande di partecipazione con le relazioni allegate di tutti i candidati
- Titoli posseduti o loro autocertificazione con firma di tutti i candidati
- Schede di performance di tutti i candidati per il triennio 2021-2024

CONCLUSIONI

Il ricorrente chiede che l'Ecc.mo Tribunale voglia:

IN VIA CAUTELARE:

Preliminarmente, sospendere l'esecuzione degli atti impugnati o adottare ogni altra misura cautelare ritenuta più opportuna ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione di merito, compresa la rettifica della graduatoria e/o ammissione con riserva del ricorrente tra i candidati vincitori;

IN VIA ISTRUTTORIA

- Ordinare l'ostensione gratuita e integrale della documentazione concorsuale richiesta senza oscuramento delle firme dei candidati

- Nel merito, accogliere il ricorso e, per l'effetto, annullare i provvedimenti in epigrafe indicati, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere utilmente ricompreso, nella posizione e con il punteggio legittimamente spettante, nella graduatoria dei candidati vincitori

Conseguentemente, condannare l'Amministrazione resistente al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., mediante l'adozione di un provvedimento che disponga la rettifica della posizione in graduatoria di parte ricorrente e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua, ai fini della conseguente inclusione nella posizione spettante nell'elenco dei vincitori.

Con vittoria di spese, diritti e onorari.

DICHIARAZIONE DI VALORE

Ai fini della corresponsione del contributo unificato si dichiara che la presente controversia giuslavorista è di valore indeterminabile e che il contributo unificato da versarsi ridotto alla metà è pari a € 325,00

DOCUMENTI:

01 Graduatoria definitiva del 10.11.2025 (Decreto D.G. n. 1849/2025)

02 Verbali della Commissione esaminatrice del 22.10.2025, 27.10.2025, 28.10.2025, 04.11.2025

03 Bando 03/25/PV del 22.09.2025

04 Nota prot. 0003535 del 20.01.2026

05 Nota prot. 2026-POTOCLE-0004527 del 23.01.2026

06 Nota prot. 2026-POTOCLE-0005227 del 27.01.2026

07 Nota pec del ricorrente in data 27.01.2026

08 Nota prot. 2026-POTOCLE-0006142 del 29.01.2026

09 Regolamento di Ateneo (D.R. n. 3 dell'8 gennaio 2020)

10 Domanda di partecipazione del ricorrente

11 Curriculum vitae del ricorrente

12 Relazione del ricorrente e autocertificazione

13 Istanza di accesso del 21.11.2025

14 Nota del 15.12.2025 di diniego parziale
15 Nota del ricorrente del 17.12.2025
16 Nota del Politecnico del 19.12.2025
17 Ricevuta versamento del 21.12.2025
18 Nota prot. 2706 del 16.01.2026
19 Nota prot. 0003535 del 20.01.2026
20 Nota del ricorrente del 23.01.2026
21 Nota prot. 2026-POTOCLE-0004527 del 23.01.2026
22 Nota del ricorrente del 27.01.2026
23 Nota prot. 2026-POTOCLE-0005227 del 27.01.2026
24 Nota prot. 2026-POTOCLE-0006142 del 29.01.2026
25 Elenco corsi di formazione del ricorrente (carriera formativa MyPoli)
Torino 20.02.2026
Avv. Battistina Piroddi

* * *

ECC.MO SIG. PRESIDENTE
DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL PIEMONTE - TORINO.

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI
PROCLAMI

Ecc.mo Presidente considerato l'elevato numero di controinteressati (36 vincitori), tenuto conto che si conoscono degli stessi solo il nome e cognome che in assenza dei curricula di tutti i concorrenti è impossibile risalire alla loro residenza e /o alla di nascita per estrapolare il certificato di residenza dall'anagrafe nazionale, operazione che richiede di conoscere la data di nascita, il luogo di nascita o il codice fiscale (dati ignoti), si chiede l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami ex art. 41, comma 4, c.p.a., mediante pubblicazione sul sito web del Politecnico di Torino.

Torino, 20.02.2026

Avv. Battistina Piroddi